



**COMUNE DI MOLFETTA  
CITTA' METROPOLITANA DI BARI**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 36

del 29/07/2019

**Oggetto: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivante da sentenze di condanna dell'Ente. Importo € 5.599,38.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di luglio con inizio alle ore 16,50 e prosegue, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 23 luglio 2019 prot. n. 47453, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Nicola Piergiovanni – Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Irene Di Mauro.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

MINERVINI Tommaso

- SINDACO -

Presente

Consiglieri		Consiglieri	
PIERGIOVANNI Nicola	Presente	SALVEMINI Giacomo	Presente
DE GIOIA Maddalena	Presente	MANCINI Pasquale Maria	Presente
FACCHINI Giovanni	Presente	TRIDENTE Luigi	Assente
DE NICOLÒ Giuseppe	Presente	DE BARI Isabella M. R.	Presente
LA FORGIA Nicola	Presente	CASTRIOTTA Anna Sara	Assente
RAGNO Paolo	Presente	PISANI Antonio	Presente
SPADAVECCHIA Vincenzo	Presente	SPADAVECCHIA Fulvio O.	Assente
DE CANDIA Sergio	Presente	AMATO Giuseppe	Assente
DE ROBERTIS Dario	Presente	MINUTO Anna Carmela	Presente
BALESTRA Giuseppe	Presente	PORTA Giovanni	Presente
SECCHI Rosalba Anna	Presente	DE CANDIA Paola Lucrezia	Presente
BINETTI Pantaleo	Presente	NATALICCHIO Paola	Presente

Presenti n. 21 – Assenti n. 4

Sono presenti in aula gli Assessori: Allegretta Serafina, Ancona Antonio, Azzollini Gabriella, Balducci Ottavio, Caputo Mariano, Mastropasqua Pietro e Panunzio Angela.

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

**A.** E' stata notificata all'Ente, sentenza n.764 del 15/05/2019 del Tribunale Amministrativo regionale della Puglia (sez. Prima), con la quale il Comune di Molfetta è stato condannato al pagamento delle spese processuali oltre accessori in favore della sig.ra V. A., il tutto a quantificarsi in:

- € 500,00 (spese processuali)
- € 75,00 (rimb. forf. 15%)
- € 23,00 (CAP 4%)
- € 131,56 (IVA 22%)
- € 315,90 (contributo unificato)
- € 14,05 (notifica)
- € 12,50 (copie)
- € 1.072,01

**B.** In data 30/04/2019 al n. 27861 di protocollo comunale è stata notificata all'Ente la sentenza n.382 del 13/02/2019 (C. A. c/ Comune di Molfetta) con la quale il Tribunale di Trani, Sezione Civile, ha condannato il Comune di Molfetta a rifondere al procuratore della controparte, dichiaratosi antistatario, le spese processuali, il tutto a quantificarsi in:

- € 500,00 (spese processuali)
- € 75,00 (rimb. forf. 15%)
- € 23,00 (CAP 4%)
- € 14,05 (notifica)
- € 12,50 (copie)
- € 624,55

**C.** In data 30/04/2019 al n.27844 di protocollo comunale è stata notificata all'Ente la sentenza n.379 del 13/02/2019 (G. S. c/ Comune di Molfetta) con la quale il Tribunale di Trani, Sezione Civile, ha condannato il Comune di Molfetta a rifondere al procuratore della controparte, dichiaratosi antistatario, le spese processuali, il tutto a quantificarsi in:

- € 500,00 (spese processuali)
- € 75,00 (rimb. forf. 15%)
- € 23,00 (CAP 4%)
- € 14,05 (notifica)
- € 12,50 (copie)
- € 624,55

**D.** In data 28/05/2019 al n.35514 di protocollo comunale è stata notificata all'Ente la sentenza n.271/19 con la quale il G.d.P. di Trani ha condannato il Comune di Molfetta a pagare in favore del signore M. G. la somma di € 1.616,08 oltre interessi dal giorno del sinistro (31/10/2015) al soddisfo e a rifondere all'erario, essendo l'attore ammesso al gratuito patrocinio nonché alle spese della ctu, il tutto a quantificarsi in:

- € 843,00 (sorte capitale)
- € 16,97 (interessi e rivalutazione)
- € 350,00 (spese erario)
- € 52,50 (rimb. forf. 15%)
- € 16,10 (CAP 4%)
- € 92,09 (IVA 22%)
- € 218,87 (ctu e accessori di legge)
- € 14,05 (notifiche)
- € 12,50 (copie)
- € 1.616,08

**E.** In data 03/06/2019 al n.35514 di protocollo comunale è stata notificata all'Ente la sentenza n.282/2019 con la quale il Giudice di Pace di Trani ha condannato il Comune di Molfetta a pagare in favore del sig. A. A, la somma di € 1.662,19 oltre rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento e a rifondere le spese processuali al procuratore distrattario, il tutto a quantificarsi in:

- € 471,98 (sorte capitale)

- € 4,55 (interessi sino al soddisfo)
  - € 677,60 (spese di lite in favore di A.)
  - € 330,00 (spese processuali)
  - € 49,50 (rimb. forf. 15%)
  - € 15,18 (CAP 4%)
  - € 86,83 (IVA 22%)
  - € 14,05 (notifiche)
  - € 12,50 (copie)
- € 1.662,19;

**Richiamato** l'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (T.U.EE.LL.), a mente del quale gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

**Letti** i sotto riportati punti del Principio Contabile n.2, nel testo approvato il 18.11.2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, in base ai quali:

*101) Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità al debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;*

*102) Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni, ove possibili ed opportune;*

*105) E' opportuno che l'Ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio in tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazione debitorie fuori bilancio. Pertanto, anche nel caso in cui l'Ente abbia previsto nel bilancio un apposito stanziamento per accantonare riserve in vista di dover fare fronte a possibili debiti fuori bilancio, sussiste sempre l'obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito insorto ai sensi dell'art. 194 del T.U.EE.LL.;*

**Preso atto** che:

- la spesa rinveniente dalle suddette sentenze ammonta nell'importo complessivo di € 5.599,38,
- il bilancio di previsione 2019 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 9 in data 22/03/2019;

**Visto** l'art. 23, comma 5, della legge n.289 del 27.12.2002, in base al quale "I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";

**Visto** il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.267/2000 e smi reso con verbale del 19/07/2019;

**Acquisito** il parere favorevole del Dirigente del Settore Patrimonio e ad interim dell'Area 3 Avvocatura Contenzioso, sotto l'aspetto tecnico, ed il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, riportati in calce al presente atto;

**Preso atto** che la 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente ha espresso il proprio parere con verbale n. 9 del 18/07/2019;

**Stante** la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D. lgs. n. 267/2000 e smi.

**Preso atto** della trattazione cumulativa dei punti dal n. 1 al n. 3 dell'odg con iscritto al punto 2 il presente argomento e precisamente:

- la relazione, nell'ordine, del Sindaco T. Minervini e dell'Assessore Mariano Caputo per le variazioni al programma delle OO.PP.;

- la fase dei chiarimenti: Pisani, de Bari, Porta, a cui seguono le risposte della Dirigente del Settore Socialità dott.ssa de Leonardis Lidia, della P.O. Gianluca de Bari, il dott. Ciccolella consulente delle Società Partecipate, della dott.ssa Ottavia Antonucci, del Presidente del Collegio dei Revisori,
- la discussione generale, anch'essa unificata, nel corso della quale sono intervenuti i Consiglieri La Forgia, Pisani, Natalicchio, de Bari, De Robertis e Facchini,
- la dichiarazione di voto: Natalicchio, de Bari, Pisani e Mancini, come risultante dal verbale di resoconto della seduta a parte;

**Con votazione** espressa per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 21 (assenti Tridente, Amato, Castriotta, Spadavecchia F.)
Consiglieri votanti	n. 21
Voti Favorevoli	n. 15
Voti contrari	n. 6 (consiglieri Porta, de Candia P., Natalicchio, de Bari, Minuto, Pisani),

### **D E L I B E R A**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono richiamate:

- 1) **Di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n.267/2000 e smi, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze sopra analiticamente indicate;
- 2) **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 5.599,38 trova copertura finanziaria sul Cap. 14860 del bilancio di previsione 2019;
- 3) **Di demandare** a successivo provvedimento dirigenziale l'adozione del relativo impegno di spesa;
- 4) **Di dare atto**, altresì, che a cura dell'Ufficio del segretario generale copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla competente procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289.

Quindi, su proposta del consigliere De Candia Sergio,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON VOTAZIONE** espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:


Consiglieri presenti	n. 21 (assenti Tridente, Amato, Castriotta, Spadavecchia F.)
Consiglieri votanti	n. 21
Voti Favorevoli	n. 15
Voti contrari	n. 6 (consiglieri Porta, de Candia P., Natalicchio, de Bari, Minuto, Pisani),

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.


Parere FAVOREVOLE ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000  
In ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Settore Patrimonio  
Dott. Mauro De Gennaro



Parere FAVOREVOLE ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000  
In ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente ad interim del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali  
Dott.ssa Irene Di Mauro



### VERBALE

Il giorno 19 (DICIANNOVE) del mese di LUGLIO dell'anno 2019, i sottoscritti:

DOTT. ERMETE ALESSIO EPICOCO  
 DOTT. PAOLO GERARDO BRESCIA  
 DOTT. COSIMO MARCO BRAMATO

nominati revisori del comune di MOLFETTA con deliberazione del commissario straordinario, n. 129 del 04/05/2017 a seguito dell'estrazione avvenuta in data 01/03/2017, presso la Prefettura di Bari ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15/02/2012, hanno esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 29/04/2019 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA DELL'ENTE. IMPORTO 5.599,38 ricevuta in data 15/07/2019.

PROGRESSIVO	Importo	Parere Regolarità Tecnica Contabile	Breve descrizione	Sentenza	Notifica	GIUDICE	IMPUTAZIONE CAPITOLO
				n. data dep. anno causa			
A	1.072,01	SI	ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO RIFIUTO DELL'ENTE SU ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTAZIONE ESUMAZIONE	764 01/05/2019 2019		TAR PUGLIA	1860
B	624,55	SI	RIFUSIONE SPESE DI LITE AL PROCURATORE DELLA CONTROPARTE PER TARDIVA PRESENTAZIONE RICORSO IN APPELLO	382 13/02/2019 2017	30/04/2019	TRIBUNALE DI TRANI	14860
C	624,55	SI	RIFUSIONE SPESE DI LITE AL PROCURATORE DELLA CONTROPARTE PER TARDIVA PRESENTAZIONE RICORSO IN APPELLO	379 13/02/2019 2017	30/04/2019	TRIBUNALE DI TRANI	14860
D	1.616,08	SI	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE - COMUNE CONTUMACE	271 20/05/2019 2018	28/05/2019	GIUDICE DI PACE DI TRANI	14860
E	1.662,19	SI	CONTENZIOSO CON CONSORZIO ASI SU RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE - COMUNE CONTUMACE	282 21/05/2019 2016	03/06/2019	GIUDICE DI PACE DI TRANI	14860
TOTALE	5.599,38						

### SULLA COMPETENZA DELL'ORGANO DI REVISIONE

La formulazione originaria dell'art. 239 co. 1, lett. b) è stata integrata nel 2012 ad opera del D.L. n. 174 e ora la disposizione individua sette materie nelle quali è obbligatoria la resa del parere dell'Organo di revisione. Si tratta di materie che in base all'art. 42 ed all'art. 194 del TUEL appartengono alla competenza funzionale del Consiglio.

Fra esse, al n. 6) risulta obbligatorio il parere in relazione alle "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni".

#### QUADRO NORMATIVO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Al riguardo il Collegio, come già esplicitato nei precedenti verbali, richiama l'art. 194 del D. lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" il quale statuisce che:

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
  - a) sentenze esecutive;
  - b) copertura di disavanzi di consorzi; di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.*

Il legislatore, nel disciplinare l'ambito e le procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non ne ha contestualmente disegnato un profilo concettuale. A tale riguardo, il Ministero dell'Interno, con circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/1993, nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, ha definito il debito fuori bilancio come un'obbligazione verso terzi assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali.

Così come riportato nel PRINCIPIO CONTABILE N.2 Testo approvato dall'Osservatorio il 18 novembre 2008 "I DEBITI FUORI BILANCIO", al punto 94. "gli amministratori e i funzionari degli enti locali devono evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio e di adottare tempestivamente e di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti."

Lo stesso principio ai punti 96. e 97. afferma che "la norma di cui all'art. 194 del Testo unico degli enti locali introduce una elencazione tassativa dei casi in cui sia possibile riconoscere la legittimità di debiti non previsti in sede di programmazione annuale e di bilancio.

La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio,

obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori.

I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti.

Al fine di garantire la necessaria tempestività nell'adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l'ufficio competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall' art. 193 del TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio. Il principio dell'economicità della gestione richiede che le verifiche previste dall'art. 193 dell'ordinamento siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell'ente.

Il funzionario e/o l'amministratore che sia a conoscenza dell'esistenza di una possibile situazione di debito fuori bilancio è tenuto a informare con immediatezza il responsabile del servizio economico finanziario che deve attivare il procedimento previsto dalla legge senza ritardo.

L'art. 194 del TUEL è norma di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge, ma è finalizzata a ricondurre nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio.

Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto.

Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidensi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.

Il Collegio rileva, inoltre, che l'art. 193 del D.lgs. 267/2000 "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" statuisce al comma 2 che:

*"Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194.*

Il comma 3 del medesimo articolo statuisce che:

*Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. (comma così modificato dall'art. 1, comma 444, legge n. 248 del 2012)*

### **SULLA TEMPESTIVITÀ DEL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO**

Il Collegio rammenta che la Circolare n. 5 del 14/02/2012 del MEF chiarisce che *"Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti del patto".*

Si segnala inoltre che il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio nell'esercizio di riferimento altera anche il parametro di deficitarietà n. 8) per i Comuni (*consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari*) così come definito dal Decreto 18 febbraio 2013 "Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015" (G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 e comunicato di cui alla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

Il Collegio rileva che le sentenze in questione sono state notificate nel 2019.

### **SULLA FATTISPECIE DEI DEBITI FUORI BILANCIO**

Il Collegio rileva che la fattispecie del debito fuori bilancio di cui alle proposte di deliberazione consiliare succitate è da ascrivere alla lettera a) dell'art. 194 del D. lgs. 267/2000 "SENTENZE ESECUTIVE".

Secondo la Corte dei conti (delibera 461/2017 della sezione regionale di controllo per il Veneto), nel caso dei debiti fuori bilancio vanno tenuti distinti «l'impegno amministrativo», riconducibile all'articolo 183 del Tuel, dal cosiddetto «impegno contabile» indicato dall'articolo 191.

I giudici contabili hanno rilevato che, con riferimento al riconoscimento di un debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie prevista dall'articolo 194 comma 1, lettera e) del Tuel il principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali statuisce che può essere definito quale «debito costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto». Nel caso si è quindi in presenza di una violazione del procedimento giuscontabile di spesa, cui consegue una necessaria distinzione tra «impegno amministrativo» e «impegno contabile» che può essere così sintetizzata:

- L'articolo 183, comma 7 del Tuel dispone che «i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria»; si tratta dell'impegno in via amministrativa di competenza del responsabile della spesa. Esso, pertanto, si concretizza nel momento in cui sorge l'obbligazione tra l'ente locale e il terzo, costituisce vincolo al bilancio e il responsabile dell'atto di impegno deve farsi anche carico di verificarne la legittimità in punto di diritto;
- L'articolo 191, comma 1 del Tuel prescrive invece che «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria»; si tratta dell'«impegno contabile» il quale consiste nell'apposizione, da parte del responsabile finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Precisata la distinzione, è possibile concludere che l'impegno amministrativo non può sorgere in assenza di impegno contabile in quanto il principio ineludibile dell'ordinamento è la necessità di dover reperire, preventivamente, la copertura finanziaria della spesa. Infine, i debiti fuori bilancio, la cui legittimità è riconoscibile dal solo Consiglio Comunale, solo esclusivamente quelli indicati nell'articolo 194, comma 1 del Tuel.

#### SULLA COPERTURA FINANZIARIA DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Varie sentenze della Corte dei Conti hanno evidenziato che anche nel caso della preesistenza di una copertura finanziaria, cioè di un preventivo accantonamento (e quindi dell'impegno contabile ndr) in previsione di una probabile soccombenza giudiziale, non viene meno la necessità dell'attivazione della procedura consiliare di riconoscimento.

Il Collegio rammenta che ai sensi dell'art. 193 comma 3 del D. lgs. 267/2000 per il ripiano dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale (comma così modificato dall'art. 1, comma 444, legge n. 248 del 2012 – si precisa che le alienazioni di patrimonio possono essere usate a copertura di disavanzi correnti o al finanziamento di debiti fuori bilancio solo da enti che abbiano deliberato il piano di riequilibrio pluriennale o il dissesto).

Il Collegio ha verificato che le succitate proposte di deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio troveranno copertura finanziaria nel capitolo 14860 "SPESE PER INCARICHI LEGALI, SPESE LEGALI E SPESE PER ARBITRAGGI PER TUTTI I SERVIZI COMUNALI". Le somme previste sul capitolo 14860, nel bilancio 2019 (incluse variazioni) sono le seguenti:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2019
14860	SPESE PER INCARICHI LEGALI, SPESE LEGALI E SPESE PER ARBITRAGGI PER TUTTI I SERVIZI COMUNALI	1.170.000,00

Tale capitolo di spesa è allocato al Titolo I, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Risorse umane", Macroaggregato 110 "Altre spese correnti" che come noto ha inglobato i precedenti interventi di spesa ex DPR 194/96:

8) Oneri straordinari della gestione corrente

9) Ammortamenti di esercizio

10) Fondo Svalutazione Crediti

11) Fondo di Riserva

tra i quali, appunto, il numero 8) "Oneri straordinari della gestione corrente" in cui vanno correttamente appostati i debiti fuori bilancio.

Tutto ciò premesso il Collegio

PRESO ATTO

- a. che in relazione alla suddetta attività di accertamento della riconoscibilità dei debiti è stato proposto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dai responsabili del settore AVVOCATURA CONTENZIOSO e SERVIZIO FINANZIARIO;
- b. che il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine al debito da riconoscere ha individuato le fonti di copertura nel bilancio di previsione 2019 al capitolo 14860 competenza;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b, n. 6 del TUEL d. lgs 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

alle succitate proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

INVITA L'ENTE

- 1) ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio con la periodicità stabilita dall'art. 193 comma 2 del D. lgs. 267/2000;
- 2) ad accettare le cause e le responsabilità che hanno generato l'obbligo ponendo in essere una rigorosa attività di responsabilizzazione del personale e dei titolari di incarichi professionali tutti, attivando le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente e le azioni di rivalsa nei confronti di coloro che hanno determinato la maturazione degli oneri principali e degli oneri accessori imputati all'Ente a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali;
- 3) a trasmettere ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2012 alla Procura regionale della Corte dei Conti l'eventuale provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e darne immediata notizia al Collegio.

Terminati i lavori, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale

IL COLLEGIO DEI REVISORI

DOTT. ERMETE ALESSIO EPICOCO  
DOTT. PAOLO GERARDO BRESCIA  
DOTT. COSIMO MARCO BRAMATO

**IL PRESIDENTE DEL C.C.**

- Nicola PIERGIOVANNI -

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- dott.ssa Irene DI MAURO -

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 5 AGO 2019 per quindici giorni consecutivi.



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Irene Di Mauro

**Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Irene DI MAURO

, li \_\_\_\_\_

---